



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7392/2018** promossa da:

AVV. (C.F. VNDSFN67C25L781W) in proprio

ricorrente

contro

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t. (C.F. 80184430587), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA

resistente

Il Giudice dott. Pier Paolo Lanni,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex artt.* 170 del DPR n. 115/02 e 15 del D.Lgs. n. 150/11 depositato il 21.8.18, l'Avv. ha proposto opposizione avverso: 1) il decreto del 20.7.18 con cui il Tribunale di Verona aveva liquidato nella somma di € 911 il compenso spettantegli per l'attività professionale prestata in favore della Sig.ra

(ammessa al gratuito patrocinio) nel procedimento di sequestro conservativo instaurato nel corso della causa di separazione personale (R.G. 4641/14 Tribunale di Verona); 2) il decreto del 18.7.18 del Tribunale di Verona che aveva rigettato la sua richiesta di liquidazione del compenso per l'attività espletata in relazione al procedimento di reclamo riguardante il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare.

In particolare, il ricorrente, in relazione al primo provvedimento, ha censurato il difetto di motivazione e l'erronea applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55/14, mentre, in relazione al secondo provvedimento, ha censurato l'erronea affermazione della necessità di un nuovo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione del reclamo *ex art.* 669 *terdecies* c.p.c., una volta ottenuta l'ammissione ai fini della proposizione dell'istanza cautelare.

Con comparsa depositata il 22.2.19 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.



Con riferimento all'impugnazione del primo provvedimento, va osservato che: -) l'attività prestata dall'opponente si riferisce ad un procedimento cautelare di sequestro conservativo, proposto nel corso di una causa di separazione personale, dopo che la stessa era già stata trattenuta in decisione una prima volta sul presupposto di un accordo tra i coniugi; -) il credito per cui la ricorrente ha invocato la tutela rientrava nella fascia di valore da € 26.000 ad € 52.000; -) il procedimento cautelare ha richiesto un'unica udienza, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria; -) l'istanza cautelare si è basata sulla deduzione della simulazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, dell'omesso pagamento del contributo al mantenimento e della possibilità di dispersione della garanzia patrimoniale generica in caso di alienazione dell'unico immobile di cui era proprietaria la parte resistente; -) l'istanza cautelare è stata rigettata sul rilievo della evidente insussistenza del *periculum in mora*, con provvedimento confermato in sede di reclamo, sulla base di motivazione conforme.

Tenuto conto della circostanza che l'istanza cautelare è stata proposta in corso di causa (e quindi dopo le attività difensive relative alla fase di studio introduzione e decisione della causa di merito) e della circostanza che il procedimento si è rivelato estremamente semplice sotto il profilo decisorio (in quanto deciso sulla base dell'immediato rilievo della mancanza del *periculum in mora*, con giudizio, poi, confermato anche in sede di reclamo), può condividersi la decisione, alla base del provvedimento impugnato, di applicare il valore minimo dei parametri previsti dal DM n. 55/14 per le fasi di studio ed introduzione dei procedimenti cautelari.

Tenuto conto del fatto che il procedimento si è esaurito in una sola udienza, senza lo svolgimento di attività istruttoria, e del fatto che la fase decisoria è stata alquanto ridotta (tanto più alla luce della natura sommaria del procedimento e della sua evidenziata semplicità), può condividersi la decisione, alla base del provvedimento impugnato, di escludere il compenso per la fase di trattazione e istruzione (dalla fase di introduzione si è infatti passati direttamente alla fase decisoria) e di applicare il valore minimo dei parametri previsti dal DM n. 55/14 per la fase decisoria dei procedimenti cautelari.

Ne consegue che, operata la dimidiazione del compenso del 50 % per il gratuito patrocinio (*ex art. 130 DPR n. 115/02*), la liquidazione del compenso contenuta nel primo provvedimento impugnato deve ritenersi corretta.

Per ciò che concerne, invece, l'impugnazione del secondo provvedimento, va osservato che: -) l'art. 75 DPR n. 115/02 prevede in via generale l'operatività dell'ammissione al gratuito patrocinio per tutte le fasi del processo e le procedure derivate o comunque connesse; -) ma l'art. 120 DPR n. 115/02 precisa che l'ammissione non si estende alle impugnazioni, per le quali è quindi necessario un nuovo provvedimento di ammissione; -) la previsione della necessità di questo nuovo provvedimento di ammissione risponde all'esigenza di rinnovare la valutazione di non manifesta infondatezza dell'azione, richiesta dall'art. 126 DPR n. 115/02, laddove un provvedimento giudiziale su quell'azione si sia già pronunciato; -) d'altra parte, la valutazione della non manifesta infondatezza di un'azione giudiziale, laddove si entri in una fase impugnatoria, presuppone necessariamente l'esame del provvedimento che si intende impugnare; -) l'esigenza sottesa all'art. 120 è ravvisabile con riferimento a tutti i procedimenti giudiziali di natura impugnatoria in senso



lato, ovvero finalizzati alla riforma di un provvedimento giudiziale, come il procedimento di reclamo; -) in questa prospettiva non assume alcun rilievo la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che nel caso di specie il procedimento di reclamo non ha assunto un numero di ruolo (incidentale) autonomo rispetto al procedimento cautelare di primo grado, poiché la natura impugnatoria di un procedimento non può certo dipendere dalle modalità con cui la Cancelleria provveda alla relativa iscrizione a ruolo; -) né in senso contrario all'applicabilità dell'art. 120 in caso di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. può invocarsi la ristrettezza del termine per la sua proposizione, poiché è sufficiente che l'ammissione al gratuito patrocinio sia richiesta prima della proposizione del reclamo, mentre il provvedimento di ammissione può anche intervenire successivamente ed in tal caso copre retroattivamente le attività fino a quel momento compiute per lo studio e l'introduzione del procedimento di reclamo (v. Cass 24279/11, relativa proprio ad una fattispecie di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.).

Ne consegue che la negazione nel provvedimento impugnato del diritto del ricorrente alla liquidazione del compenso a carico dello Stato per l'attività espletata nel procedimento di reclamo, a fronte della mancanza di una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per tale procedimento, deve ritenersi corretta.

Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata con riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dal DM n. 55/14 per le fasi di studio ed introduzione (in ragione della semplicità delle questioni trattate e della sommarietà delle forme del procedimento) e escludendo i valori per la fase di trattazione ed istruzione e decisione, poiché anche in tal caso dall'introduzione della causa si è passati alla decisione attraverso una sola udienza e in tale fase non vi è stata alcuna partecipazione della parte resistente.

P.Q.M.

1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'Avv. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese di lite che liquida in € 808, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.

Verona, 22/08/2019

Il Giudice
Dott. Pier Paolo Lanni

